

Informativa per la clientela di studio

del 12.10.2016

Ai gentili Clienti Loro sedi

OGGETTO: Professionista ed impostazione della fattura

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati alla corretta impostazione da seguire per l'emissione della fattura da parte del professionista iscritto a una cassa previdenziale (avvocato, ingegnere, architetto, ecc.) tenendo conto anche del particolare tipo di regime in cui questi opera (regime di vantaggio o regime forfettario).

INTRODUZIONE

Spesso, nell'esercizio della propria attività professionale (soprattutto per chi è agli inizi ed ha poche competenze in materia fiscale), molte domande ci si pongono in merito alla corretta impostazione da dare alla fattura da emettere verso i propri clienti per le prestazioni eseguite.

Quando si parla di "corretta impostazione", ovviamente, non si vuol fare riferimento al giusto format che occorre dare alla fattura (che può essere assolutamente libero), bensì a quali sono le voci che devono concorrere alla formazione dell'imponibile su cui calcolare l'IVA e la ritenuta d'acconto.

Le domande più frequenti possono essere le seguenti:

- la rit. d'acconto devo applicarla sullo stesso imponibile su cui ho calcolato l'IVA?
- la rivalsa del contributo previdenziale concorre alla formazione dell'imponibile IVA e della ritenuta d'acconto?
- il rimborso spese escluso ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 concorre all'imponibile IVA? Procediamo, dunque, nel rispondere ai predetti quesiti, più che con esposizione teorica, fornendo esempi pratici di impostazione della fattura, e da cui è possibile, ad occhio, evincere cosa deve o NON deve concorrere alla formazione dei vari imponibili.

In sede di premessa, è comunque, utile ricordare la regola fondamentale da seguire ai fini dell'emissione della fattura del professionista.

Questi operando in regime di cassa emette fattura al momento del pagamento dal parte del cliente del servizio prestato poiché è in tale momento che si ritiene verificato il momento impositivo.

LA BASE IMPONIBILE IVA E RITENUTA D'ACCONTO Per il **professionista che opera in regime ordinario IVA**, l'aspetto fondamentale è individuare la corretta base imponibile su cui applicare l'IVA (22%) e la ritenuta d'acconto



(20%) che il committente/cliente (in qualità di sostituto d'imposta) gli dovrà poi versare entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo.

Il professionista iscritto ad una forma previdenziale obbligatoria (cassa forense, Inarcassa, gestione separata, ecc.) esegue in fattura la rivalsa del contributo previdenziale. La percentuale di rivalsa può essere diversa a seconda della gestione previdenziale cui si è iscritti (ad esempio è del 4% per chi è iscritto alla gestione separata, oppure all'INARCASSA).

<u>Domanda</u>: Tale rivalsa concorre alla formazione dell'imponibile IVA e dell'imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto?

Risposta: La rivalsa concorre alla formazione dell'imponibile IVA ma non alla formazione dell'imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto (in altre parole la rivalsa concorre alla formazione del volume d'affari IVA ma non costituisce reddito per il professionista).

Di seguito un esempio di fattura di un architetto, in regime IVA ordinario, supponendo un onorario di 1.000 euro.

Fattura

intestazione

arch./ing. Nome Cognome indirizzo: ... codice fiscale: ... partita IVA: ...

destinatario

spett.le Azienda ... indirizzo: ... partita IVA: ...

Oggetto

(inserire l'oggetto della prestazione)

n° fattura: ... data fattura: ...

Importo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.000,00:	40,00 €
IVA 22% su 1.040,00:	228,80 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00€
Totale da corrispondere:	1.068,80 €

Se poi sono presenti anche spese che il professionista anticipa per conto del cliente per



poi riaddebitarle a questi in fattura (come ad esempio i valori bollati - <u>spese esenti ex.</u> <u>Art. 15 D.P.R. 633/1972</u>), tali spese:

- ⇒ non concorrono all'applicazione della ritenuta d'acconto;
- ⇒ non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale;
- \Rightarrow non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (art. 15 D.P.R. 633/1972).

Di seguito un esempio di fattura professionista in regime ordinario IVA con spese esenti ex. Art. 15 D.P.R. 633/1972.

Fattura

intestazione

arch./ing. Nome Cognome indirizzo: ... codice fiscale: ... partita IVA: ...

destinatario

spett.le Azienda ... indirizzo: ... partita IVA: ...

Oggetto:

(inserire l'oggetto della prestazione) n° fattura: ... data fattura: ...

	Importo:	1.000,00€
	Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.000,00:	40,00€
	IVA 22% su 1.040,00:	228,80€
	Rimborso spese escluse ex art. 15 DPR 633/72	300,00€
	Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00€
	Totale da comispondere:	1.368,80€
!		



ATTENZIONE - Se il cliente è un committente senza partita IVA, il professionista in regime ordinario IVA, non deve applicare alcuna ritenuta d'acconto in fattura e ciò, in quanto, il committente in tal caso non assume le vesti di sostituto d'imposta.

<u>Esempio</u> di fattura di un ingegnere che opera in regime ordinario, per prestazione resa verso un committente privato persona fisica senza partita IVA.

attura

intestazione

arch./ing. Nome Cognome indirizzo: ... codice fiscale: ... partita IVA: ...

destinatario

sig. Nome Cognome indirizzo: ... codice fiscale: ...

Oggetto:

(inserire l'oggetto della prestazione)

n° fattura: ...

data fattura: ...

Importo:	1.000,00 €	
Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.000,00:	40,00 €	
IVA 22% su 1.040,00:	228,80 €	
Totale da corrispondere:	1.268,80 €	

Per <u>Avvocati e Studi Legali</u> è da considerarsi la possibilità di includere o meno in fattura le spese generali ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012, la cui misura è stabilita nell'art. 2 del D.M. n. 55/2014.

Infatti, a Legge Forense (31 dicembre 2012, n. 247) stabilisce che "Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie". L'art 2 del D.M. n. 55/2014 in Gazzetta Ufficiale dal 02.04.2014 ha stabilito che detto rimborso venga determinato di regola nel 15% della somma spettante a titolo di compensi. Che siano evidenziate a parte, o che siano già sommate ai compensi, detti rimborsi spese, come le altre spese imputabili alla pratica ma non costituenti "anticipazioni" vanno assoggettate a contributo Cassa Forense ed IVA, esattamente come i compensi.



<u>Esempio impostazione di fattura avvocato in regime ordinario IVA</u>, verso cliente/committente a sua volta soggetti IVA.

Onorari	€ 4.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 600,00
Cassa Avvocati (4% su 4.600)	€ 184,00
Totale Imponibile	€ 4.784,00
IVA 22% su 4.784,00	€ 1.052,48
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 200,00
Totale documento	€ 6.036,48
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su 4.600)	€ 920,00
Netto a pagare	€ 5.116,48

PROFESSIONISTA IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETTARIO

Per il professionista che opera in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi) o nel nuovo regime forfettario, come si sa, questi devono emettere fattura sempre senza IVA e senza applicare la ritenuta d'acconto (è quanto espressamente previsto per tali regimi).

In tal caso, dunque, particolare attenzione occorre prestare alla corretta dicitura da riportare in calce alla fattura.

<u>Esempio</u> impostazione di fattura <u>architetto</u> che opera in <u>regime di vantaggio</u> (con spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972):

Importo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.000,00:	40,00€
Rimborso spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	400,00€
Totale da corrispondere:	1.440,00€

<u>Dicitura</u>: "Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 98/2011. Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011".



Esempio impostazione di fattura avvocato che opera in regime forfettario (con		
spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972):		
Onorari	€ 4.000,00	
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 600,00	
Cassa Avvocati (4% su 4.600)	€ 184,00	
Totale Imponibile	€ 4.784,00	
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 200,00	
Totale documento	€ 4.984,00	

<u>Dicitura</u>: Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario".

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Per i "rimborsi a piè di lista" relativi a spese sostenute dal professionista per lo svolgimento della propria prestazione professionale verso il committente, come le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale e delle spese a "forfait" non analiticamente documentate quali le indennità di trasferta, i rimborsi chilometrici, le spese di studio, in genere, a differenza di quanto accade per le spese anticipate per conto del cliente, i documenti di spesa sono intestati al professionista stesso, il quale poi se li fa rimborsare dal cliente/committente indicandoli in fattura.

Dunque, (sempreché il documento di spesa sia intestato al professionista), le indennità di trasferta, indennità di viaggio e rimborsi chilometrici non documentati, diarie; le spese di vitto e alloggio documentati, le spese di viaggio e soggiorno sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale, valgono le seguenti regole:

- ⇔ concorrono alla formazione dell'imponibile su cui calcolare la ritenuta d'acconto;
- ⇒ concorrono alla formazione dell'imponibile IVA;
- ⇒ concorrono alla base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale.

Ciò è dovuto al fatto che, in base all'attuale normativa, qualora il documento di spesa sia intestato direttamente al professionista, la spesa stessa (riaddebitata poi in fattura al committente), costituisce compenso per il professionista.

Tuttavia, al professionista è riconosciuta la possibilità di dedurre tali spese dal proprio reddito di lavoro autonomo, nella misura del 75% della spesa sostenuta e non oltre il 2% dei compensi percepiti durante l'anno.

Cosa diversa, invece, è quando il documento di spesa è intestato al committente/cliente. In tal caso, le spese in esame non costituiscono compenso per il professionista, e di



conseguenza, questi come tali non dovrà per nulla riportarle in fattura. Tale regola vale però solo per le spese di vitto e alloggio. Per quelle di trasposto, invece, soggiacciono alle stesse regole previste nel caso in cui il documento di spesa sia intestato direttamente al professionista.

Spese vitto e alloggio		
Intestazione	Regola	
Documento intestato al	Le spese di vitto e alloggio costituiscono compenso	
professionista e poi	per il professionista con possibilità di deduzione della	
riaddebitate in fattura al	spesa nella misura del 75% non oltre il 2% dei compensi	
cliente	percepiti durante l'anno.	
	Le spese di vitto e alloggio non rappresentano	
Documento intestato al	compenso e come tali non vanno riportate in fattura	
committente	(sono deducibili direttamente dal committente che le	
	ha sostenute).	

Distinti saluti